

**IL RETTORE**

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
- VISTI** i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali;
- VISTO** il DM 26 luglio 2007, n.386, relativo alle linee guida per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio universitari;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell’adunanza del 22 gennaio 2008 relativa alla approvazione del nuovo Regolamento didattico di Ateneo;
- VISTA** la nota n. 2530 del 30.01.2008 con la quale è stata inviata al Ministero la richiesta di valutazione del citato Regolamento;
- VISTO** il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 21.02.2008 trasmesso con nota prot. n. 1367 del 13.03.2008, relativo alla richiesta di adeguamento di alcuni articoli del succitato Regolamento ;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico nell’adunanza del 18 marzo 2008 in ordine alla richiesta del CUN;
- VISTA** la nota n.7289 del 28 marzo 2008 con la quale è stato inviato al Ministero il Regolamento Didattico adeguato al parere CUN;
- VISTO** il successivo parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 06/05/2008 relativo trasmesso con nota prot. n. 3869 del 15 maggio 2008, relativo all’autorizzazione ad emanare il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il DM del 15 maggio 2008, con il quale è stata approvata l'integrazione della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di NAPOLI Parthenope;
- VISTO** il vigente Statuto;

**DECRETA**

Art. 1 -Di approvare la parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo nel testo di seguito allegato

Art. 2 – Il Regolamento di cui all’art. 1 sostituisce quello precedentemente emanato con D.R. n. 407 del 20 settembre 2001.

Napoli, \_\_27 maggio 2008\_\_\_\_\_

f.to **IL RETTORE**  
**(prof Gennaro Ferrara)**

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

**REGOLAMENTO  
DIDATTICO di ATENEO**

## **INDICE**

### **TITOLO I DEFINIZIONI E FINALITA'**

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Autonomia Didattica e Obiettivi del Regolamento Didattico di Ateneo

### **TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO**

- Art. 3 Strutture Didattiche e Regolamenti Didattici
- Art. 4 Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio
- Art. 5 Titoli di Studio
- Art. 6 Corsi di Studi Interfacoltà ed Interuniversitari - Rilascio Titoli Congiunti
- Art. 7 Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 8 Compiti Didattici delle Facoltà
- Art. 9 Compiti Didattici dei Consigli di Coordinamento Didattico
- Art. 10 Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
- Art. 11 Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studio
- Art. 12 Requisiti di Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
- Art. 13 Manifesto Annuale degli Studi
- Art. 14 Orientamento e Tutorato
- Art. 15 Formazione Professionale
- Art. 16 Commissioni per la Valutazione della Didattica dell'Università
- Art. 17 Responsabilità sul Regolare Svolgimento dell'Attività Didattica

### **TITOLO III TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

- Art. 18 Corsi di Laurea
- Art. 19 Corsi di Laurea Magistrale
- Art. 20 Corsi di Specializzazione
- Art. 21 Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca
- Art. 22 Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello
- Art. 23 Calendario delle Attività Didattiche
- Art. 24 Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti
- Art. 25 Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti
- Art. 26 Esami e Verifiche del Profitto
- Art. 27 Prove Finali e Conseguimento delle Lauree, delle Lauree Specialistiche o Magistrali
- Art. 28 Commissione Paritetica di Facoltà

- Art. 29 Certificazioni e Supplemento al Diploma
- Art. 30 Promozione e Pubblicità dell'Offerta Didattica

#### **TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI**

- Art. 31 Modalità di Iscrizione ai Corsi di studio
- Art. 32 Studenti a Tempo Pieno
- Art. 33 Studenti non a Tempo Pieno e Studenti Lavoratori
- Art. 34 Studenti Fuori Corso
- Art. 35 Sospensione degli Studi
- Art. 36 Riconoscimento dell'Attività Formativa Svolta da Studenti "Decaduti o Rinunciatori"
- Art. 37 *Curricula*
- Art. 38 Piani delle Attività Formative
- Art. 39 Sanzioni Disciplinari

#### **TITOLO V MOBILITA' DEGLI STUDENTI**

- Art. 40 Trasferimenti degli Studenti ad altro Corso di Studio dell'Università
- Art. 41 Trasferimenti degli Studenti da altri Atenei
- Art. 42 Didattica internazionale
- Art. 43 Ammissione alla Frequenza di Singole Attività Didattiche Formative
- Art. 44 Trasferimento degli Studenti dell'Università presso altri Atenei
- Art. 45 Mobilità Studentesca e Riconoscimento di Studi compiuti all'estero
- Art. 46 Mobilità degli Studenti nell'ambito del Dottorato internazionale

#### **TITOLO VI ATTIVITA' E DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI DI RUOLO**

- Art. 47 Mobilità Internazionale degli Studenti
- Art. 48 Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori
- Art. 49 Compiti di Gestione
- Art. 50 Professori Aggregati
- Art. 51 Registrazione dell'Attività Didattica dei Docenti
- Art. 52 Utilizzazione di Docenti Esterni

#### **TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 53 Allegati
- Art. 54 Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo
- Art. 55 Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
- Art. 56 Norme Finali e Transitorie

## **TITOLO I DEFINIZIONI E FINALITA'**

### **Art. 1 Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- per Università: l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- per Statuto: lo Statuto dell'Università emanato con Decreto Rettorale;
- per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante, norme concernenti l'Autonomia didattica degli Atenei di cui al D. M. del 22 ottobre 2004 n. 270;
- per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario;
- per titoli di studio: il Diploma di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master;
- per normativa vigente: le Leggi, i Decreti, le Circolari relativi a quanto di competenza dell'Università;
- per Classi di appartenenza dei Corsi di Studio (o più brevemente Classi di Corsi di Studio): l'insieme dei Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili così come determinati dai relativi decreti ministeriali;
- per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio: i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2 della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia e successive modifiche ed integrazioni;
- per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline definiti dai vigenti Decreti Ministeriali;
- per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come definito dai relativi decreti ministeriali;
- per credito formativo universitario: la misura del volume di impegno di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, come definito dalla vigente normativa in materia;
- per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- per attività didattica formativa: ogni attività atta a consentire la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di supporto e di recupero, all'attività di studio individuale e di auto apprendimento;

- per *curriculum*: l'insieme delle attività formative specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio da seguire al fine del conseguimento del relativo titolo;
- per ordinamenti didattici dei Corsi di Studio: l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio. Ogni ordinamento didattico determina a) le denominazioni e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, indicando la classe di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Ministeriale 270 ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- per Manifesto degli Studi: l'insieme dell'elenco degli insegnamenti, conforme all'Ordinamento didattico del Corso di Studi, con i corrispondenti crediti formativi e delle norme relative: alle modalità di accesso al Corso di Studio, alle iscrizioni ed alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni ed ogni altra indicazione ritenute utile per lo studente;
- per docenti di ruolo: il personale in organico dell'Ateneo a tempo indeterminato che svolge attività didattica

## **Art. 2**

### **Autonomia didattica e obiettivi del Regolamento Didattico di Ateneo**

1. Il presente Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope (di seguito denominata Università), ai sensi della vigente normativa in materia di autonomia didattica degli Atenei, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio, nonché delle altre iniziative didattiche, al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli ed attestati.
2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio sono riportati in allegato al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.
3. Il presente Regolamento definisce i criteri generali per la formulazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e di qualsiasi struttura didattica dell'Università.
4. L'offerta dei servizi didattici dell'Università mira:
  - a) alla piena integrazione delle proprie strutture educative, formative e di ricerca scientifica con quelle italiane ed europee;
  - b) alla crescente collaborazione con i diversi Atenei regionali, nazionali ed internazionali nella realizzazione di un processo formativo che preveda il sostegno all'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti, in particolare mediante crediti formativi, scambi di studenti e docenti e l'uso di forme di insegnamento ed apprendimento a distanza;
  - c) all'inserimento del mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Università;
  - d) alla piena coincidenza tra la durata normale e quella reale dei Corsi di Studio;
  - e) alla realizzazione di una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.
5. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con Decreto Rettorale e pubblicate con le modalità previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO**

#### **Art. 3**

##### **Strutture Didattiche e Regolamenti Didattici**

1. Sono Strutture didattiche dell'Università:
  - a) le Facoltà;
  - b) Scuole di Dottorato di Ricerca;
  - c) Scuole di Specializzazione;
  - d) eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici di qualsiasi altro genere o tipologia nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Le Facoltà sono, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti di ruolo dell'Università.
3. Le Facoltà si articolano di norma nei seguenti Corsi di Studio: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di Ricerca e Master universitari di primo e secondo livello.
4. Le Facoltà deliberano l'istituzione di uno o più Consigli di Coordinamento didattico relativi a corsi di Laurea e/o di Laurea magistrale che presentino obiettivi qualificanti omogenei.
5. Ogni struttura didattica si dota, di norma, di un proprio Regolamento Didattico. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio disciplinano l'organizzazione didattica e il funzionamento dei corsi stessi. Tali Regolamenti sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal Rettore, previo parere favorevole da parte del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico.
6. La composizione e l'organizzazione della Facoltà e di ciascuna Struttura Didattica sono stabilite dalle specifiche norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università.

#### **Art. 4**

##### **Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio**

1. I Corsi di Studio che si riferiscono alla Laurea o alla Laurea Magistrale, comunque denominati dall'Università, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate dai vigenti decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta dell'Università, con Decreto del Ministro, sentito il C.U.N., unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e delle conseguenti attività formative.
3. L'Università, nell'osservanza della vigente normativa, procede all'istituzione dei Corsi di Studio, individuando in sede di ordinamento didattico le corrispondenti classi di appartenenza nel caso dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. . L'attivazione di più Corsi di Studi afferenti alla medesima classe devono prevedere nei rispettivi ordinamenti didattici una diversificazione delle attività formative secondo le vigenti disposizioni normative.
4. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art 29 del presente Regolamento.

5. L'attivazione di una Classe di Corso di Studio è subordinata all'attivazione di almeno un Corso di Studio ad essa appartenente. Ciascuna Classe di Corso di Studio può essere attivata sia da una Facoltà sia in comune tra più Facoltà. Essa è deliberata dal Senato Accademico su proposta motivata della o delle Facoltà.
6. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi (interclasse), fermo restando che ciascun studente indichi al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta purché essa sia definitiva al momento dell'iscrizione dell'ultimo anno di corso.
7. I Corsi di Studio possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici e privati.
8. L'Università può attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, Corsi di Studio con modalità di erogazione della didattica a distanza.

#### **Art. 5** **Titoli di Studio**

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (o Laurea di primo livello), Laurea Magistrale (o Laurea di secondo livello), Diploma di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello.
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master universitari sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall'Ateneo.
3. Le lauree e le lauree magistrali sono rilasciate dall'Università con l'indicazione della classe ministeriale di appartenenza e la denominazione del Corso di Studio, assicurando che tale denominazione corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.
4. La tipologia, la durata, il numero dei crediti necessari ed i criteri generali per l'organizzazione dei diversi Corsi di Studio sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, e sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.
5. Compete al Senato Accademico, di concerto con le strutture didattiche interessate, assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e considerando la richiesta di qualificazione professionale e l'esigenze sociali del territorio di appartenenza.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
7. L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri, la durata dei Corsi di Studio può essere variamente determinata, fatte salve eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.
8. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

**Art. 6**  
**Corsi di Studi Interfacoltà ed Interuniversitari**  
**Rilascio Titoli Congiunti**

1. I Corsi di Studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Università (Corsi di Studio interfacoltà) o mediante convenzioni con altri Atenei (Corsi di Studio interuniversitari) italiani ed esteri.
2. L'Università può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri sulla base di apposite convenzioni.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interfacoltà ed interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano didattico ed attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati, l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interuniversitari sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite dai Rettori degli Atenei interessati, recependo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

**Art. 7**  
**Crediti Formativi Universitari (CFU)**

1. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, mirata all'acquisizione delle conoscenze ed abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi eventualmente diversificata per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati non a tempo pieno.
4. Sulla base di specifiche Convenzioni stipulate dall'Università, le Facoltà ovvero su delega di queste, i competenti Consigli di Coordinamento Didattico, possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati nel rispetto della normativa vigente in materia e con procedure definite negli appositi Regolamenti, di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali, ovvero di competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università o altro Ateneo abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo.
5. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altri Atenei italiani o esteri può essere determinato in misura automatica sulla base di apposite convenzioni approvate dagli Organi Accademici nel rispetto della vigente normativa in materia.

6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso di Studi dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altro Ateneo anche estero, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, compete al competente Consiglio di Coordinamento Didattico con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Facoltà.
7. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea dell'Università ad un altro, ovvero da un altro Ateneo all'Università, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dai citati Regolamenti. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota dei crediti riconosciuta per un medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del vigente regolamento ministeriale in materia.

## **Art. 8**

### **Compiti Didattici delle Facoltà**

1. La Facoltà, programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attività didattiche della Facoltà si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative didattiche, di cui all'art. 48 del presente Regolamento, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica. Le attività didattiche della Facoltà possono essere effettuate anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché partecipando ad iniziative didattiche promosse da altri enti.
2. Il Consiglio di Facoltà verifica, riguardo alle risorse dei docenti di ruolo, il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti dalla vigente normativa e propone ai competenti Organi Collegiali di Ateneo, nell'ambito dei piani di sviluppo triennali dell'Università, la programmazione delle risorse di docenza di ruolo al fine di soddisfare i suddetti requisiti. Il documento di programmazione, sulla base dell'offerta didattica proposta dalla Facoltà, deve contenere:
  - a) un'analisi preliminare dello stato dei requisiti i) di trasparenza, ii) di assicurazione della qualità dei processi formativi, iii) di struttura e di docenza di ruolo ed il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, iv) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun Corso di Studio,
  - b) un'analisi delle eventuali criticità dei predetti requisiti,
  - c) le proposte sugli interventi correttivi da adottare e le relative tempistiche.
3. Annualmente, prima dell'inizio delle attività didattiche, la Facoltà redige un documento in cui viene evidenziato lo stato di attuazione del piano di sviluppo di propria competenza, proponendo eventuali fattori correttivi al Senato Accademico nonché verificando le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili da ciascun Corso di Studi previsti dalla vigente normativa.
4. La Facoltà può organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

5. Il Regolamento delle singole Facoltà (nel caso di Corsi di Studio interfacoltà i Regolamenti di ciascuna delle Facoltà interessate) disciplinano il funzionamento dei Consigli di coordinamento didattico previsti dalla vigente normativa di Ateneo e richiamati dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
6. Il Consiglio di Facoltà, nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico, è tenuto, da un punto di vista didattico, a deliberare su eventuale proposta dei Consigli di Coordinamento Didattico:
  - a) sull'articolazione dei Corsi di Studio, individuando le attività didattiche formative (insegnamenti) e suddividendoli nei vari anni di corso;
  - b) sulla determinazione delle attività didattiche integrative, di tirocinio, di laboratorio, di recupero e di sostegno didattico di cui all'art. 48 del presente Regolamento;
  - c) sulle eventuali propedeuticità delle singole attività didattiche formative;
  - d) sulle tipologie delle forme didattiche delle attività formative, ivi comprese quelle a distanza;
  - e) sulle regole per la presentazione dei piani di attività formativa (piani di studio) statuari ed individuali da parte degli studenti;
  - f) sulle modalità di frequenza delle singole attività didattiche formative, anche in riferimento alla condizione degli studenti disabili, degli studenti non a tempo pieno e degli studenti lavoratori;
  - g) sull'equa distribuzione, anche temporale, dei carichi didattici ed organizzativi fra tutti i docenti in organico della Facoltà, tenendo conto del ruolo, del regime giuridico prescelto e delle competenze.
  - h) sul calendario didattico e sull'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, nel rispetto dei criteri e dei termini fissati dal Senato Accademico;
  - i) sull'approvazione del Manifesto degli Studi della Facoltà;
  - l) sull'istituzione delle Commissioni Didattiche paritetiche di Facoltà di cui all'art. 28 del presente regolamento;
  - m) sulle proposte di istituzione, attivazione e modificazione dei Corsi di Studio;
  - n) sulla copertura delle attività didattiche formative non espletate nell'ambito dei carichi didattici assegnati al personale docente di ruolo dell'Università secondo le modalità stabilite dagli specifici Regolamenti approvati da Senato Accademico;
  - o) sull'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica nonché su attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
  - p) sulla coerenza tra i crediti formativi assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica di Facoltà di cui all'art. 28 del presente Regolamento;
  - q) sulla realizzazione, mediante apposite convenzioni tra le Università interessate approvate dai rispettivi Senati Accademici, di percorsi formativi integrati con i Corsi di Studio attivati presso altri Atenei;
  - r) sulle attività di preiscrizione, orientamento e tutorato personalizzato degli studenti, di collaborazione con le scuole secondarie per l'accesso agli studi universitari;
  - s) sulle attività di tirocinio ;
  - t) sulla leggibilità e la trasparenza dei percorsi formativi e delle relative verifiche e sul lavoro di apprendimento posto a carico dello studente;
  - u) sulla promozione di ogni iniziativa atta a garantire la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi;

- v) sull'individuazione per ogni attività didattica della competente struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.
7. Il Preside ha il compito di sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza riguardo i doveri didattici di tutti docenti.
8. L'offerta didattica della Facoltà è pubblica e quest'ultima ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. La Facoltà pubblica una Guida dove viene riportata l'offerta didattica ed i servizi per gli studenti.

**Art. 9**  
**Compiti Didattici**  
**dei Consigli di Coordinamento Didattico**

- 1 I Consigli di Coordinamento Didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che abbiano la diretta responsabilità:
- a) di un singolo Corso di Laurea o di Laurea Magistrale;
  - b) di più corsi di Laurea riferiti alla medesima classe o interclasse;
  - c) di più corsi di Laurea Magistrale riferiti alla medesima classe o interclasse;
  - d) di più corsi di Laurea e di Laurea Magistrale riferiti alla medesima classe o a classi affini
- 2 I Consigli di Coordinamento hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica dei relativi Corsi di Studio. In particolare il Consiglio:
- a) propone per l'approvazione al Consiglio di Facoltà di appartenenza, l'ordinamento didattico del Corso di Studio con la predisposizione dei *curricula* e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali;
  - b) individua gli obiettivi formativi specifici indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea;
  - c) propone al Consiglio di Facoltà azioni utili al conseguimento degli obiettivi formativi attraverso l'individuazione dei contenuti e delle metodologie di studio;
  - d) propone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti di immatricolazione ai Corsi di Studio predisponendo un elenco di competenze culturali e di conoscenze minime ritenute indispensabili, quantificando gli eventuali debiti formativi e progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
  - e) promuove il coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione tra più docenti;
  - i) promuove con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento;
  - l) esamina ed approva i piani delle attività formative (piani di studio) proposti dagli studenti nel rispetto degli ordinamenti didattici secondo le norme previste dal Regolamento Didattico di Facoltà;
  - m) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, tra corsi di laurea dell'Università o da altri Atenei, nonché la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Facoltà;

- n) propone, nel rispetto della vigente normativa in materia e dello specifico Regolamento dell'Università, le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi per attività connesse ad abilità professionali certificate individualmente nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università o altro Ateneo abbia partecipato;
  - o) promuove le attività di orientamento e tutorato;
  - p) promuove il collegamento delle proposte formative ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa nazionale e dagli standard europei;
  - q) formula proposte al Consiglio di Facoltà in merito all'organizzazione delle attività didattiche formative;
  - r) formula proposte ai Consigli di Facoltà in merito alla tipologia di copertura delle attività didattiche formative non espletate nell'ambito dei carichi didattici assegnati al personale docente di ruolo dell'Università;
  - s) propone ai Consigli di Facoltà per la deliberazione l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e le modalità delle relative coperture.
3. I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facoltà secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facoltà.
  4. Nel caso di non attivazione i compiti del Consiglio di Coordinamento Didattico vengono svolti dal Consiglio di Facoltà.

**Art. 10**  
**Regolamenti Didattici**  
**dei Corsi di Studio**

1. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono di norma disciplinate da un Regolamento didattico approvato ed emanato secondo le norme previste dallo Statuto.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono approvati dai competenti Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di Coordinamento Didattico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, attivati all'interno di una Facoltà o dei Corsi di Studio interfacoltà, confluiscono ogni anno per sintesi, rispettivamente nel Manifesto della Facoltà o delle Facoltà interessate, entro i tempi e secondo i criteri indicati nel presente Regolamento
4. Ciascun Regolamento didattico di Corso di Studio determina in particolare:
  - a) l'elenco delle attività formative, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
  - b) gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio indicando le modalità e le specificità che consentono agli studenti di acquisire: i) conoscenza e capacità di comprensione, ii) capacità di applicare conoscenza e comprensione, iii) autonomia di giudizio, iv) abilità comunicative, v) capacità di apprendimento e individua gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT e, se esistenti, alle classificazioni internazionali;
  - c) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti;
  - d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

- e) le attività formative di base e caratterizzanti comuni ai Corsi di Studio della medesima classe per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- f) gli obiettivi formativi specifici e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- g) la quota, per ciascuna attività formativa, dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservato a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale, sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico;
- h) l'articolazione dei *curricula* perseguibili nell'ambito del corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano delle attività formative (piano di studi) corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione e scadenze nonché i criteri di approvazione;
- i) l'elenco delle attività formative autonomamente scelte dallo studente proposte dal Consiglio di Coordinamento Didattico, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi formativi del Corso di Studio, ;
- l) le eventuali obbligatorietà di frequenza;
- m) le modalità di verifica del profitto delle attività didattiche formative, della conoscenza delle lingue straniere, di eventuali altre competenze richieste, dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero;
- n) le procedure ed i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di altre istituzioni universitarie nazionali ed internazionali anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente;
- o) i requisiti di ammissione al Corso di Studio, ove richiesti, e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche ed integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
- p) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- q) le modalità di trasferimento da altri Corsi di Studio dell'Università o di altro Ateneo.

## **Art. 11**

### **Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studio**

1. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo Corso di Studio, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di Studio, sono deliberati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di programmazione e sviluppo del sistema universitario, dal Senato Accademico, su proposta di uno o più Consigli di Facoltà interessati, sentiti i pareri del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio degli Studenti, per quanto di loro competenza. L'istituzione è stabilita con Decreto Rettorale che ne indica il termine di entrata in vigore.
2. Un nuovo Corso di Studio si considera interfacoltà quando esso viene proposto ed organizzato da due o più Facoltà e si avvale della loro docenza per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel relativo ordinamento didattico. Dal punto di vista amministrativo il Corso di Studio afferisce ad una sola delle Facoltà interessate.
3. L'Università in accordo con altre università italiane e straniere può istituire Corsi di Studio interateneo con le procedure previste dai precedenti comma 1 e 2. L'organizzazione e la

gestione amministrativa e didattica del Corso di Studio interateneo sono disciplinate dai Regolamenti previsti nelle specifiche convenzioni ed eventuali accordi bilaterali.

4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Studio, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la regolamentazione della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento totale o parziale dei crediti fino quel momento acquisiti nell'ambito del Corso di Studio disattivato

## **Art. 12**

### **Requisiti di Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali vigenti in materia.
2. Gli ordinamenti e i Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, richiedono il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. La mancanza di tali requisiti culturali determinati dagli ordinamenti e regolamenti didattici prende il nome di obbligo formativo aggiuntivo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo, i Consigli di Facoltà o, su delega di questi, i Consigli di Coordinamento Didattico, possono prevedere l'istituzione di specifiche attività formative. Tali attività formative possono essere svolte, in periodi favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. Se la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo, nelle forme previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio, non è positiva, il Consiglio di Facoltà o, su delega di questo, il Consiglio di Coordinamento Didattico, può indicare specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
5. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, i relativi Regolamenti ed ordinamenti didattici precisano i requisiti *curriculari* necessari, nonché le modalità e i criteri per verificare l'adeguatezza della preparazione degli studenti. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire da parte dello studente:
  - o con l'iscrizione a singole attività formative comunque attivate presso l'Università (o presso altre Università italiane) ed il superamento delle relative verifiche di profitto;
  - oppure concordando con il Consiglio di Coordinamento Didattico, ove istituito, specifici percorsi formativi da soddisfare nell'anno di corso in cui vengono attribuiti.

L'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere autorizzato dal Rettore anche ad anno accademico iniziato e comunque non oltre il 28 febbraio, previo parere del Senato Accademico.

6. Ai soli fini dell'ammissione a Corsi di Studio, per il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, si applica la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

**Art. 13**  
**Manifesto Annuale degli Studi**

1. Il Manifesto annuale degli studi dell'Università è costituito dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà. E' approvato dal Senato Accademico e pubblicato entro il 31 maggio.
2. I Consigli di Facoltà predispongono, entro il 30 aprile, il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. Esso riporta l'elenco degli insegnamenti attivati, conformemente all'Ordinamento degli Studi, con i corrispondenti crediti formativi suddivisi per anno di corso e per periodo didattico; le modalità di accesso ai Corsi di Studio, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. La coerenza dei Manifesti predisposti dalle Facoltà rispetto alle norme in vigore è verificata dal Senato Accademico.
3. Le Strutture didattiche sono tenute a rendere noti coerentemente con l'inizio delle attività didattiche, mediante apposite guide o in altra forma idonea, i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

**Art. 14**  
**Orientamento e Tutorato**

1. L'Università cura gli aspetti generali relativi alle attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta della Facoltà e del Corso di Studio, al percorso degli studi dall'immatricolazione alla laurea, e all'accesso al mondo del lavoro.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Facoltà, per quanto di propria competenza, nell'ambito della programmazione didattica e sono coordinate dal Centro di Orientamento e Tutorato, all'uopo istituito dall'Università, in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività di orientamento e tutorato rientrano nei compiti istituzionali del personale docente in ruolo presso l'Università.
3. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà possono offrire, sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico, con enti ed istituti interessati:
  - a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore;
  - b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
  - c) consulenze su temi relativi all'orientamento in base alle richieste provenienti dalle scuole.
4. In materia di orientamento, le Facoltà assicurano, mediante l'attività di tutorato, la diffusione di adeguate informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di Studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
5. In materia di orientamento post-universitario l'Università può attivare, nell'ambito dei propri servizi didattici corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni

**Art. 15**  
**Formazione Professionale**

1. L'Università può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, anche con l'organizzazione di servizi didattici integrativi o di altre attività didattiche previste dalla vigente normativa in materia.
2. In particolare, l'Ateneo può attivare:
  - a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
  - b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
  - c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
  - d) corsi di formazione permanente.
3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Università rilascia attestati di frequenza eventualmente corredati dai crediti formativi universitari corrispondenti.
4. Le singole Strutture didattiche organizzano le attività di cui al precedente comma sulla base di uno specifico piano didattico-finanziario prevedendo anche la partecipazione di docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università.
5. Per queste attività l'Università su proposta delle singole Strutture didattiche può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
6. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività integrativa. Gli Organi Collegiali delibereranno in merito alle proposte stesse.

**Art. 16**  
**Commissioni per la Valutazione**  
**della Didattica dell'Università**

1. La Commissione per la valutazione della didattica è composta da:
  - a) un docente di ruolo in rappresentanza di ciascuna Facoltà dell'Università designato da quest'ultima,
  - b) da uno studente designato dal Consiglio degli studenti;
  - c) da un docente esperto di organizzazione e valutazione della didattica, designato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, che assume le funzioni di Presidente.
  - d) Il segretario della Commissione è designato dal Direttore Amministrativo nell'ambito del personale tecnico-amministrativo.
2. La Commissione esprime al Senato Accademico pareri in merito al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e al livello qualitativo dell'attività didattica dell'Università.
3. La Commissione svolge i propri lavori sulla base degli indicatori previsti dalla vigente normativa, fungendo da osservatorio permanente a supporto di tutte le Strutture didattiche dell'Università.
4. La Commissione, con il supporto degli uffici competenti, raccoglie ed elabora statisticamente tutti gli elementi informativi riguardanti le attività didattiche dell'Università.
5. La Commissione predispone contestualmente all'approvazione del Manifesto Annuale degli Studi di cui all'art. 13 del presente Regolamento una relazione sullo stato della didattica che sottopone all'attenzione del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.

**Art. 17**  
**Responsabilità sul Regolare Svolgimento**  
**dell'Attività Didattica**

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alle Facoltà sono esercitate dai rispettivi Presidi. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia.
2. Nell'ambito della libertà di insegnamento, e secondo le norme dello stato giuridico, il Responsabile della Struttura didattica attua forme di verifica dell'impegno dei docenti e dell'efficacia della didattica impartita secondo i criteri riportati nei comma seguenti.
3. Fatti e comportamenti che sono ritenuti irregolari o che sembrano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme ed alle procedure previste dal presente Regolamento Didattico di Ateneo, vanno segnalate dagli interessati – nel caso degli studenti anche tramite i loro rappresentanti eletti – al Responsabile della Strutture Didattica. A quest'ultimi spetta verificare in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti ed i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime ed adottare i conseguenti provvedimenti.
4. Casi di particolare gravità, o per i quali non si ritenga che in prima istanza sia stato effettuato un esame adeguato, vanno segnalati al Rettore che nominerà un'apposita Commissione del Senato Accademico, costituita in relazione ai singoli casi. La Commissione opera sotto il vincolo della riservatezza e riferisce l'esito delle sue valutazioni al Senato Accademico. .

**TITOLO III**  
**TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE**  
**DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

**Art. 18**  
**Corsi di Laurea**

1. I Corsi di Laurea sono disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli Ordinamenti didattici riportati nella seconda parte nonché dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Il Regolamenti Didattico di Facoltà può richiedere, per l'accesso ai corsi, altri requisiti formativi culturali.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi.

**Art. 19**  
**Corsi di Laurea Magistrale**

1. I Corsi di Laurea Magistrale sono disciplinati con quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli Ordinamenti didattici riportati nella seconda parte nonché dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo previsto dal DM n. 509/1999 o dalla normativa previgente al medesimo DM ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti *curriculari* indicativi di un'adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale.
3. In deroga al comma 2 ed alla normativa vigente in materia, i Decreti Ministeriali relativi alle classi di Laurea Magistrale possono prevedere l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale con il possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per i Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito complessivamente 120 crediti formativi universitari.
5. I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono regolamentati secondo la vigente normativa in materia.

**Art. 20**  
**Corsi di Specializzazione**

1. I corsi di specializzazione sono disciplinati, in conformità con la normativa vigente, dal presente Regolamento e dai relativi ordinamenti didattici riportati nella Parte seconda del presente Regolamento, nonché dai relativi Regolamenti
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo previsto dal DM n. 509/1999 o dalla normativa previgente al medesimo DM ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo dalla competente struttura didattica.

**Art. 21**  
**Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca**

1. I corsi e le scuole di Dottorato di ricerca sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente, da appositi Regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.
2. Per essere ammessi ad un corso di Dottorato occorre essere in possesso della laurea specialistica o magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo dalla competente struttura didattica.
3. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università possono essere istituiti anche in consorzio con altri Atenei italiani e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.
4. L'Università può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca Internazionali con Atenei stranieri.

**Art. 22**  
**Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello**

1. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello. Requisito di ammissione è rispettivamente il possesso di una laurea e di una laurea specialistica o magistrale, o di un titolo equipollente.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti formativi universitari indipendenti da quelli acquisiti per conseguire la Laurea. La durata normale dei Master universitari è di un anno.
3. L'offerta didattica dei master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esigenza reale in campo nazionale ed internazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. I master universitari possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con altri Atenei nazionali ed internazionali e enti pubblici o privati.
5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei master universitari è demandata ad apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

### **Art. 23** **Calendario delle Attività Didattiche**

1. Le attività didattiche dell'Università iniziano non oltre il 1° Ottobre di ogni anno e terminano non oltre il 30 Settembre dell'anno successivo.
2. Il Consiglio di Facoltà, previa copertura finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione delle attività didattiche formative del presente Regolamento non coperti dal carico didattico istituzionale dei docenti di ruolo dell'Università, approva non oltre il 30 aprile, il calendario didattico di ciascun Corso di Studio con l'indicazione delle date iniziali e finali dei diversi periodi di svolgimento delle attività didattiche.
3. Il Senato Accademico, non oltre il 31 maggio, delibera e rende pubblico il Manifesto degli Studi dell'Università contenente le attività didattiche formative ufficiali, le modalità e i termini di immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative a tasse e contributi, come deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ed il calendario didattico.
4. Di norma le attività didattiche dell'Università si svolgono in due distinti periodi intervallati dalle sessioni per la valutazione del profitto.
5. I Consigli di Facoltà possono prevedere corsi annuali o corsi compatti. I corsi compatti si svolgono in un solo periodo di didattica, i corsi annuali in entrambi i periodi. Un corso annuale deve prevedere una durata di almeno 24 settimane nei due periodi di didattica; un corso in forma compatta, di almeno 12 settimane in un solo periodo. Particolari esigenze didattiche possono prevedere corsi compatti organizzati con differenti durate e modalità decise dal Consiglio di Facoltà su proposta del competente Consiglio di Coordinamento Didattico.
6. I periodi per effettuare le verifiche di profitto sono previsti dal Regolamento Didattico di Facoltà. In ciascuno di tali periodi il docente titolare dell'attività formativa deve prevedere almeno tre appelli distanziati di almeno due settimane.
7. Ulteriori appelli possono essere riservati agli studenti non a tempo pieno, agli studenti lavoratori o studenti impegnati ad assolvere obblighi militari o civili. Per esigenze motivate dai richiedenti, il Preside di Facoltà può autorizzare altri appelli.

8. Il calendario degli appelli è pubblicato almeno trenta giorni prima della data di inizio di ciascun periodo di verifica di profitto.
9. In ciascun periodo di verifica di profitto lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità previste nel Regolamento Didattico del Corso.
10. Durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche gli esami possono essere sospesi, tranne che nel caso di appelli riservati agli studenti non a tempo pieno, studenti lavoratori ed agli studenti fuori corso.

#### **Art. 24**

#### **Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti**

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio prevedono l'articolazione delle attività formative didattiche (insegnamenti) e la corrispondente assegnazione dei crediti formativi universitari nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. L'attività didattica dei Corsi di Studio può essere articolata in corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, oltre che corsi di supporto, di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia potranno essere monodisciplinari o integrati in più moduli, ed essere affidati, nel secondo caso, alla collaborazione di più docenti pur prevedendo un unico coordinatore, secondo precise indicazioni e norme contemplate dal Regolamento didattico di Facoltà.
4. Ciascun corso di insegnamento articolato in più moduli prevede un'unica prova di verifica finale per accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere per gli insegnamenti ufficiali anche forme di supporto didattico a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica pratica ad esse connesse.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che la didattica di alcuni insegnamenti del Corso di Studio venga interamente erogata a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica del profitto ad esse connesse secondo le vigenti normative in materia.
7. Al fine di favorire il decentramento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, il Senato Accademico, ricevuto il parere della Commissione per la valutazione della didattica dell'Università sulle proposte formulate dai Consigli di Facoltà, autorizza iniziative didattiche aggiuntive.

#### **Art. 25**

#### **Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti**

1. E' consentito ricorrere alla mutuazione di insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici.

2. La mutuaione è deliberata dal Consiglio di Facoltà su eventuale proposta del Consiglio di Coordinamento Didattico interessato. Con analoga procedura si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo. Le specificazioni della disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai Regolamenti didattici di Facoltà.
3. Gli insegnamenti sono sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla vigente normativa in merito alla numerosità sostenibile degli studenti. Lo sdoppiamento di insegnamenti può essere proposto dal Consiglio di Coordinamento Didattico per la relativa approvazione al Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti, ovvero quando sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie, in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno.
4. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio è compito della Commissione Paritetica di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
5. Il Consiglio di Facoltà che attiva lo sdoppiamento degli insegnamenti fissa modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

#### **Art. 26**

#### **Esami e Verifiche del Profitto**

1. L'Università garantisce a ciascun insegnamento attivato l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun Corso di Studio di nuova attivazione non possono essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche del profitto per i Corsi di Laurea di durata triennale e di 12 esami o verifiche per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, anche favorendo prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
2. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove necessarie per il superamento della verifica di profitto e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti) od in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine) appositamente previste dal Consiglio di Coordinamento Didattico, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
3. Il voto d'esame è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti. Per particolari attività formative i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il semplice giudizio di idoneità per l'acquisizione dei crediti formativi universitari.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui intercorso sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.
7. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono disciplinare i casi in cui operare verifiche integrative ad esami sostenuti in altri Atenei.
8. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto, le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico, e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo o di settore disciplinare affine, ovvero un cultore della materia. La Commissione giudicatrice esamina il candidato congiuntamente ed i componenti della stessa devono essere conoscibili ed identificabili univocamente.
9. Ove il numero di studenti partecipanti alla seduta lo renda necessario, nell'ambito della Commissione Giudicatrice possono essere nominate, secondo le disposizioni di cui al precedente comma, sottocommissioni costituite da almeno due componenti di cui uno docente di ruolo.
10. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Facoltà su richiesta motivata del professore ufficiale titolare dell'insegnamento e in base a criteri predefiniti dal Regolamento didattico di Facoltà.
11. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente per ciascuna attività didattica.
12. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente anche in forma digitale. Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.
13. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione del verbale d'esame, previa compilazione in tutte le sue parti, alla Segreteria Studenti competente entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame.
14. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento nell'ambito del periodo d'esame. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside o da un suo delegato secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Facoltà, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
15. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.

#### **Art. 27**

#### **Prove Finali e Conseguimento delle Lauree, delle Lauree Specialistiche o Magistrali**

1. La Laurea e la Laurea Magistrale si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano:
  - a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;

- b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi di tale carriera, di quelli previsti per la prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
  - c) la nomina per ogni studente di un docente, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione (relatore).
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal Corso di Studio.
  3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
  4. Per il conseguimento della laurea i Regolamenti possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella presentazione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
  5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i Regolamenti devono prevedere l'elaborazione e la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, da consegnarsi in cd-rom ed eventualmente anche in forma cartacea alla Segreteria Studenti nei termini fissati dal Consiglio di Facoltà.
  6. L'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore è di competenza del Preside della Facoltà. Il Consiglio di Coordinamento Didattico provvederà ad effettuare annualmente il monitoraggio delle tesi assegnate al fine di verificare:
    - a) l'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;
    - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.
  7. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio rientra negli obblighi istituzionali dei docenti. Le Commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà, secondo criteri di equa ripartizione dei carichi didattici, e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, e comunque da non meno di sette e non più di undici membri di docenti di ruolo presso l'Università. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Preside di Facoltà, dal Vicepreside vicario, se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.
  8. La Commissione è costituita di norma da docenti di ruolo afferenti alla Facoltà interessata. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche: a) docenti di ruolo di Facoltà od Università diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, b) professori non di ruolo presso la Facoltà in servizio nell'anno accademico interessato.
  9. Nei Corsi di Studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.
  10. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Il giudizio della commissione è insindacabile.
  11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
  12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui al presente regolamento sono regolate dalle convenzioni che li determinano o dai relativi Regolamenti Didattici.

**Art. 28**  
**Commissione Paritetica di Facoltà**

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione paritetica che svolge i seguenti compiti:
  - a) effettua valutazioni, verifiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche in risposta a indicazioni proposte dalla Commissione per la Valutazione della Didattica dell'Università e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
  - b) riferisce periodicamente, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Facoltà, alla Commissione per la Valutazione della Didattica dell'Università ed al Nucleo di Valutazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
  - c) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
  - d) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. Ogni Commissione paritetica è composta dal Preside, dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento Didattico e da due studenti designati dal Consiglio di Facoltà nell'ambito dei rappresentanti degli studenti eletti in tale Consiglio.

**Art. 29**  
**Certificazioni e Supplemento al Diploma**

1. L'Università rilascia, anche in forma telematica, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente nel corso di studi, in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
3. Ai sensi della vigente normativa tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari saranno accompagnati da un certificato denominato "Supplemento al diploma".
4. Il Supplemento al diploma è predisposto anche in lingua inglese secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente relative al suo percorso formativo.

**Art. 30**  
**Promozione e Pubblicità dell'Offerta Didattica**

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica e l'Ateneo ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione e della Commissione Didattica di Ateneo.
2. L'Ateneo pubblica una Guida ai servizi universitari anche telematica destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

**TITOLO IV**

## **DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI**

### **Art. 31**

#### **Modalità di Iscrizione ai Corsi di Studio**

1. Le informazioni relative alle regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei Corsi di Studio sono diffuse nel Manifesto generale degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative in materia di immatricolazioni ai corsi di laurea e di Laurea Magistrale vengono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di Studio successivo al primo.
4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti per la partecipazione.
5. Il Senato Accademico determina i termini di scadenza delle domande di immatricolazione. Il Rettore, sentiti i presidi delle Facoltà interessate, può concedere deroghe a tali termini, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica e amministrativa dei Corsi di Studio.
6. Gli studenti possono iscriversi ad un Corso di Studio richiedendo la qualifica di studente a tempo pieno, di cui al successivo art. 32, o di studente non a tempo pieno di cui al successivo art. 33.
7. Le tasse universitarie ed i contributi per gli studenti a tempo pieno o non a tempo pieno sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
8. Lo studente a tempo pieno o non a tempo pieno che, essendo stato iscritto ad un Corso di Studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo Corso di Studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa e il proprio *curriculum* sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del Corso di Studio interessato.
9. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
10. Lo studente a tempo pieno o non a tempo pieno può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera relativa al Corso di Studio fermo restando la validità dei crediti acquisiti fino alla verifica della loro obsolescenza da parte degli organi competenti.

### **Art. 32**

#### **Studenti a Tempo Pieno**

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a conseguire il titolo di studio nei tempi previsti dall'ordinamento didattico di quel Corso di Studio. Lo studente a tempo pieno ha l'obbligo, se previsto, di frequenza delle attività didattiche.

2. Lo studente a tempo pieno può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi di Studio presso Atenei esteri, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS. I crediti acquisiti in tale modalità nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
3. Lo studente a tempo pieno può richiedere di frequentare il tirocinio presso aziende estere, purché nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea. I crediti acquisiti in tale modalità sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
4. Nel periodo di frequenza dei Corsi di Studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
5. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, destinate a coloro che intendano immatricolarsi a tempo pieno ad uno dei Corsi di Studio dell'Università. Le borse di studio per l'incentivazione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentito il parere del Consiglio degli studenti. Tale beneficio è attribuito sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente.

**Art. 33**  
**Studenti non a Tempo Pieno**  
**e Studenti Lavoratori**

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale con la qualifica di studente non a tempo pieno.
2. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere specifiche forme di erogazione dei crediti formativi universitari per gli studenti non a tempo pieno suddividendo ciascun anno accademico in due anni solari. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata ogni anno accademico. L'anno di iscrizione come studente a tempo pieno viene determinato dai Regolamenti di Facoltà a seconda del numero di crediti complessivamente maturati dallo studente.
5. Lo studente può conservare la qualifica di studente non a tempo pieno oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal Regolamento del Corso di Studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia. Trascorso questo periodo egli decade dalla posizione di studente non a tempo pieno.
6. Lo studente si considera lavoratore quando esercita in maniera duratura un'attività subordinata o autonoma. Lo studente lavoratore può chiedere l'iscrizione come studente non a tempo pieno e non ha obblighi di frequenza.

**Art. 34**  
**Studenti Fuori Corso**

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito entro la durata normale del Corso di Studio il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio.

Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro i termini determinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio. In caso contrario le attività formative di cui ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di Studi frequentato. Il Consiglio di Coordinamento Didattico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

### **Art. 35** **Sospensione degli Studi**

1. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare volontario, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.
2. In deroga all'art. 31 comma 3 è consentita la sospensione della carriera universitaria in caso di ammissione e/o iscrizione ad un corso post-laurea (master, scuole di specializzazione, Dottorato di Ricerca nel caso di secondo titolo), ovvero per corsi svolti presso Accademie ed Istituzioni militari, anche se non in Convenzione con l'Università. La sospensione opera per l'intera durata del corso post-laurea.
3. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga le tasse universitarie e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame.

### **Art. 36** **Riconoscimento dell'Attività Formativa** **Svolta da Studenti "Decaduti o Rinunciatori"**

1. Lo studente si considera decaduto se non consegue alcun credito formativo per tre anni accademici universitari consecutivi, esclusi gli eventuali periodi di sospensione degli studi.
2. Gli studenti già iscritti a corsi di Laurea o di Laurea Magistrale, decaduti o rinunciatori possono iscriversi ex novo ad uno qualsiasi dei Corsi di studio attivati presso le Facoltà dell'Università.
3. All'atto della nuova immatricolazione lo studente può richiedere il riconoscimento in crediti degli esami sostenuti e superati nella precedente carriera non conclusa. Il riconoscimento in forma di crediti degli esami superati nella carriera non conclusa non è automatico né costituisce diritto acquisito dallo studente. La pregressa carriera sarà oggetto di valutazione da parte della struttura didattica competente che, in particolare, verificherà l'attualità dei contenuti degli esami a suo tempo superati, prima di stabilirne il valore in crediti.

### **Art. 37** **Curricula**

1. I *curricula* ed i contenuti di massima degli insegnamenti, proposti dal Consiglio di Coordinamento Didattico, sono deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà entro il 30 aprile e resi pubblici entro il 31 maggio dell'anno accademico precedente a quello cui si riferiscono.
2. Lo studente deve definire, anno per anno, i corsi di insegnamento a sua scelta attraverso la compilazione del proprio piano delle attività formative (piano di studi) di cui al successivo art. 38 del presente regolamento entro i tempi fissati dal Regolamento Didattico del Corso di Studi.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, lo studente può seguire uno dei *curricula* fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di Studi cui è iscritto (piano di studi ufficiale), oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un *curriculum* individuale attraverso la compilazione di un proprio piano delle attività formative (piano di studi individuale).
4. I *curricula* indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai Decreti di Area, e dai relativi ordinamenti dei Corsi di Studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando se annuali o semestrali, il numero dei crediti attribuiti a ciascuno di essi, la loro collocazione nei successivi periodi didattici, le eventuali propedeuticità, la tipologia di erogazione della didattica.

### **Art. 38** **Piani delle Attività Formative**

1. Il piano delle attività formative o piano di studi è l'elenco degli esami che lo studente intende sostenere per ottenere la laurea. Esso deve essere comunque presentato ed approvato dal Consiglio di Coordinamento Didattico prima della domanda di laurea.
2. Il piano di studi, che deve comunque rispettare l'Ordinamento Didattico, può essere di due tipi:
  - piano di studi ufficiale ad approvazione automatica, quando segue fedelmente le indicazioni di uno dei curriculum previsti nel Manifesto degli Studi della Facoltà e reca solo l'indicazione delle attività formative a scelta dello studente.
  - piano individuale, quando pur essendo coerente all'Ordinamento Didattico non segue integralmente le indicazioni di nessuno dei curriculum previsti nel Manifesto degli Studi della Facoltà ed è quindi soggetto alla approvazione da parte del Consiglio di Coordinamento Didattico.

Il piano di studi deve essere compilato in accordo sia con le regole dell'Ordinamento Didattico del Corso di Studio sia con le regole definite dal Consiglio di Coordinamento Didattico e riportate nel Manifesto degli Studi.

Ogni studente deve redigere, entro i termini stabiliti, una proposta di piano di studio indirizzata per l'approvazione al Consiglio di Coordinamento Didattico. Nel caso di non approvazione lo studente è obbligato a riformulare una proposta di piano di studi. In caso contrario gli verrà assegnato il piano di studio ufficiale della Facoltà. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio.
4. Le modalità di presentazione da parte degli studenti dei piani delle attività formative (piani di studio) vengono disciplinate dai Regolamenti Didattici di Facoltà, comunque non oltre l'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico.
5. L'approvazione dei piani di studio è automatica e può essere ottenuta mediante apparecchiature informatiche qualora essi non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli

altri casi è subordinata all'esame da parte dei competenti Consigli di Coordinamento Didattico, che possono delegare tale funzione a specifiche Commissioni didattiche, e che fungono altresì da Strutture di orientamento in materia.

6. I Consigli di Coordinamento Didattico sono tenuti a concludere l'esame dei piani di studio individuali proposti e a pronunciarsi in via definitiva entro l'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico.
7. Lo studente ha comunque il diritto di proporre varianti al piano di studi già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
8. I Regolamenti Didattici di Facoltà possono stabilire specifiche modalità per la revisione, fuori dai termini previsti, dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessità di sostituire entro un limite stabilito dal Regolamento stesso, attività didattiche formative indicate in precedenza.
9. I Regolamenti Didattici di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio.
10. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studi approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di Laurea o della Laurea Magistrale.
11. Gli esami, eventualmente sostenuti con esito positivo, relativi ad insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studi approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio né computati ai fini della media.

### **Art. 39** **Sanzioni Disciplinari**

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore ed alla Commissione disciplinare di Ateneo di cui al successivo comma 4.
2. Le sanzioni disciplinari applicabili sono: a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o più corsi; c) esclusione da uno o più esami di profitto anche per più di una sessione; d) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita di frequenze e sessioni di esami.
3. La procedura di accertamento della violazione prevede la segnalazione al Rettore il quale, ove ravvisi l'applicabilità della sanzione di cui alla lettera a) del precedente comma, vi provvedere direttamente sentito lo studente. Qualora il Rettore ritenga applicabili le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma, ne informerà la Commissione disciplinare di Ateneo.
4. La Commissione è costituita da un docente di ruolo per ciascuna Facoltà, designato dal rispettivo Consiglio di Facoltà, nonché da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti. La Commissione elegge il Presidente ed il Segretario tra i docenti di ruolo.
5. Lo studente deve essere informato del procedimento a suo carico almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta di audizione. Può presentare la sua difesa per iscritto e/o richiedere di essere sentito personalmente. La mancata partecipazione dello studente alla seduta di audizione non comporta l'interruzione del procedimento a suo carico.
6. I giudizi della Commissione di disciplina sono resi esecutivi dal Rettore. Le sanzioni sono registrate nella carriera dello studente e trascritte nei fogli di congedo.

7. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 2 sarà data comunicazione a tutte le Università italiane.

## **TITOLO V MOBILITA' DEGLI STUDENTI**

### **Art. 40 Trasferimenti degli Studenti ad altro Corso di Studio dell'Università**

1. All'atto dell'iscrizione lo studente, con domanda inoltrata al Rettore, può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro Corso di Studio attivato presso l'Università.
2. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore previo parere favorevole del Consiglio di Coordinamento Didattico al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
3. Il trasferimento ad un Corso di Studio dell'Università a numero chiuso e/o programmato è subordinato alla partecipazione alla relativa selezione e conseguente collocazione in posizione utile in graduatoria. Le strutture didattiche possono disciplinare la copertura, per mobilità, di posti resisi vacanti a seguito di rinunce o trasferimenti.
4. Nei casi di passaggio a Corso di Studio dell'Università che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica.
5. I Consigli di Coordinamento Didattico deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della maturata carriera in altri percorsi formativi dell'Università o di altro Ateneo, per gli studenti che chiedano l'abbreviazione degli studi contestualmente all'iscrizione ad un determinato Corso di Studio. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al Corso di Studio prescelto, nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Corso di Studio. Il mancato riconoscimento dei crediti acquisiti deve essere adeguatamente motivato dalla struttura didattica competente.

### **Art. 41 Trasferimenti degli Studenti da altri Atenei**

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Coordinamento Didattico deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di Studio può essere abbreviata dal Consiglio di Facoltà secondo criteri stabiliti dai Regolamenti Didattici. Il riconoscimento, da parte dell'Università, di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei *curricula* individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso gli altri Atenei italiani o esteri.
3. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello

stesso ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui il titolo straniero conseguito corrisponda a quello conclusivo del Corso di Studio già frequentato presso l'Università. L'equipollenza, ai soli fini accademici, ove concessa, comporta la conclusione della carriera scolastica. Nel caso in cui il titolo riguardi un altro ambito di studi, e lo studente chieda di riprendere la carriera sospesa, possono essere convalidati gli esami affini sostenuti e trasformati in crediti formativi dal Consiglio di Coordinamento Didattico, con conseguente abbreviazione dell'iter scolastico.

#### **Art. 42** **Didattica Internazionale**

1. Gli studenti di qualsiasi Corso di Studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Coordinamento Didattico, che delibera in merito, sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri Regolamenti Didattici, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
3. Il Consiglio di Coordinamento Didattico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero, per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza, possono essere considerate in sede di valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati equipollenti ai soli fini accademici a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università, purché soddisfino i requisiti formativi stabiliti dai singoli Regolamenti Didattici di Facoltà. La norma si applica nei casi di accordi internazionali di reciprocità in materia, ovvero previa comparazione dei percorsi didattici da parte dei Consigli di Coordinamento Didattico, sentito il parere della Commissione per la Valutazione della Didattica dell'Università.
6. Previa delibera del Consiglio di Coordinamento Didattico, nella certificazione della carriera universitaria dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero.
7. I delegati di Facoltà ai programmi di mobilità internazionale relazioneranno una volta all'anno al Consiglio degli Studenti sulle iniziative in itinere.

#### **Art. 43** **Ammissione alla Frequenza di Singole Attività Didattiche Formative**

1. Gli studenti iscritti presso Atenei esteri o cittadini italiani in possesso almeno del diploma di scuola superiore possono essere ammessi a seguire singole attività didattiche formative previste nell'offerta formativa dell'Università, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione. In questo caso, gli studenti versano una tassa universitaria il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso Atenei stranieri con i quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
3. Il Senato Accademico, su proposta delle singole strutture didattiche, può istituire singole attività formative, dando la possibilità di sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di formazione permanente (long-life learning). L'iscrizione e la frequenza è consentita indipendentemente dal possesso del titolo di studio previo pagamento del relativo contributo.

**Art. 44**  
**Trasferimento degli Studenti**  
**dell'Università presso altri Atenei**

1. Lo studente può ottenere, a richiesta, il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore entro la data deliberata dal Senato Accademico e previo versamento del contributo apposito. Lo studente, in tal caso, ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione comprensiva della prima rata di contributi ad eccezione della tassa regionale e dei bolli.
2. In deroga al precedente comma, può essere richiesto dallo studente anche in data successiva a quella prevista dal Senato Accademico, subordinatamente alla presentazione di attestazione di accettazione da parte dell'Università ricevente. In tal caso non si dà corso al rimborso delle tasse e contributi versati.

**Articolo 45**  
**Mobilità studentesca e**  
**riconoscimento di studi compiuti all'estero**

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (Lifelong Learning Programme/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. L'Università favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al precedente comma 1, fornendo, altresì, un supporto organizzativo e logistico agli scambi
3. L'Università favorisce, altresì, la mobilità degli studenti ai fini di studio o di formazione presso istituti di istruzione superiore esteri nonché i tirocini presso imprese, centri di ricerche o altre organizzazioni.
4. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste, del tirocinio e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università compete al Consiglio di Coordinamento Didattico interessato con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Facoltà

**Art. 46**  
**Mobilità degli Studenti nell'Ambito**  
**del Dottorato Internazionale**

1. L'Università favorisce la mobilità dei propri dottorandi verso università straniere per lo svolgimento di periodi di ricerca.
2. I Regolamenti didattici del Dottorato disciplinano gli accordi con università straniere per l'istituzione di Corsi di Studio di Dottorato in co-tutela. Nell'ambito di tali accordi e sulla base della reciprocità è consentita la mobilità degli studenti.
3. I Regolamenti di cui al precedente comma devono prevedere le modalità di riconoscimento del titolo di dottorato a livello internazionale e contenere le seguenti norme aggiuntive:
  - a) la nomina di un tutore italiano e di tanti tutori quanti saranno i paesi stranieri che saranno sede per lo svolgimento del dottorato;
  - b) l'autorizzazione a discutere la tesi accordata dal Collegio dei docenti del dottorato sulla base di un rapporto redatto da tutori appartenenti all'Università italiana e a quella (o quelle) straniera;
  - c) la presenza, in seno alla Commissione che assegna il titolo, di almeno un membro appartenente ad una delle università straniere;
  - d) l'obbligo di discutere la tesi, almeno in parte, in una seconda lingua straniera;
  - e) l'aver svolto la tesi di dottorato per almeno un semestre in un'università o Istituto di altro paese straniero.

**TITOLO VI**  
**ATTIVITA E DOVERI DIDATTICI**  
**DEI DOCENTI DI RUOLO**

**Art. 47**  
**Attività Didattiche Incluse nei**  
**Compiti Istituzionali dei Docenti di Ruolo**

1. Le attività didattiche incluse nei doveri didattici di un docente di ruolo comprendono:
  - a) attività frontali in aula nelle varie forme previste nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale da svolgersi durante l'orario ufficiale dell'insegnamento;
  - b) attività integrative, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale, da svolgersi in orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento, quali attività seminari, attività sperimentali di tipo informatico e telematico, la verifica di elaborati progettuali o di esercitazioni, visite presso aziende o enti esterni e qualsiasi altro progetto didattico integrativo ritenuto coerente con l'attività formativa;
  - c) attività di supporto, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale con lezioni da svolgersi durante un orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento, quali cicli di lezioni serali per gli studenti lavoratori o attività didattiche frontali a compendio di un insegnamento con didattica a distanza;
  - d) attività di recupero, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale da svolgersi durante un orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento volte al recupero di studenti fuori corso;

- e) attività di didattica frontali svolte nell'ambito del Dottorato di Ricerca
  - f) attività di assistenza per gli studenti;
  - g) attività di tutorato ed orientamento per gli studenti in ingresso, in uscita ed in itinere;
  - h) attività di tutorato alla redazione dell'elaborato o della tesi per la prova finale per studenti e i dottorandi di ricerca.
2. La redazione di materiale didattico per un'attività formativa erogata a distanza sia totalmente che parzialmente come attività di supporto all'insegnamento tradizionale, non rientra nei doveri didattici dei docenti di ruolo a meno che l'insegnamento non sia incluso in Corso di Studio integralmente erogato a distanza ai sensi della vigente normativa in materia.

#### **Art. 48**

#### **Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, in base alle relative norme di stato giuridico previste dalla normativa vigente in materia..

#### **Art. 49**

#### **Compiti di Gestione**

1. E' obbligo dei docenti di ruolo partecipare ai Consigli di Facoltà ed ai Consigli di Coordinamento Didattico nonché a tutte le Commissioni inerenti la gestione delle attività didattiche di Ateneo, di Facoltà e di Consiglio di Coordinamento Didattico in cui sono delegati a partecipare.
2. Annualmente i Presidi di Facoltà ed i Presidenti dei Consigli di Coordinamento didattico sono tenuti, ognuno per propria competenza, a redigere l'elenco annuale dei presenti alle riunioni collegiali evidenziando al Rettore eventuali assenze prolungate.

#### **Art. 50**

#### **Professori Aggregati**

1. I compiti didattici dei professori aggregati sono stabiliti, in base alle relative norme di stato giuridico previste dalla normativa vigente in materia..

#### **Art. 51**

#### **Registrazione dell'Attività Didattica dei Docenti**

1. Ciascun docente di ruolo nel rispetto delle vigenti norme sull'autocertificazione, cura la compilazione periodica del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione.
2. Entro il mese successivo al termine dell'attività didattica il registro deve essere consegnato alla Presidenza della competente struttura didattica ed è vistato dal Preside che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessiva svolte nell'ambito del corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico.

Successivamente il registro viene trasmesso all'Ufficio del Personale Docente anche su supporto informatico.

3. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei docenti di ruolo che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte del Senato Accademico.
4. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente autocertificherà annualmente, entro il mese di gennaio, l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitegli ai sensi delle norme in vigore, specificando il totale delle ore per ciascuna tipologia di attività.

#### **Art. 52**

#### **Utilizzazione di Docenti Esterni**

1. L'Università può utilizzare come docenti, in base a contratti regolati dalla normativa vigente in materia, personale docente di ruolo di altri Atenei o persone esterne di alta e comprovata qualificazione scientifica e professionale, nel rispetto della legislazione vigente e degli specifici Regolamenti approvati dal Senato Accademico.

### **TITOLO VII**

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 53**

#### **Allegati**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale approvati dall'Ateneo sono inseriti nella seconda parte del presente Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 54**

#### **Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo**

1. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere favorevole del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

**Art. 55**  
**Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo**

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti, sentito il Consiglio degli Studenti, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

**Art. 56**  
**Norme Finali e Transitorie**

1. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico .
2. L'Università assicura, altresì, la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti che si immatricolino ai corsi di laurea ex D.M. n. 509/1999 non ancora trasformati ai sensi del D.M. n. 270/2004 (allegati).
3. I Regolamenti Didattici di Facoltà assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedenti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale disciplinati dalle norme dal presente Regolamento Didattico che sono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti.
4. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di Studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti, sono considerate come richieste di passaggio di Corso.
5. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari, istituiti presso l'Università o presso altre Università italiane, in base a ordinamenti didattici previgenti sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini Speciali, istituite presso l'Università o presso altre università italiane, qualunque ne sia la durata.
6. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento e da quanto disposto in materia didattica dai Regolamenti didattici di Facoltà e da quelli dei singoli Corsi di Studio sono competenti, in prima istanza il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico ed il Preside di Facoltà; in mancanza di soluzioni il Senato Accademico.